



Comune di Castel Volturno

Provincia di Caserta

SETTORE UFFICIO STAFF DEL SINDACO

Ordinanza n° 44 del 19/04/2019

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELL'ORARIO IN CUI POSSONO INIZIARE AD ESSERE ESERCITATE LE ATTIVITÀ' DI INTRATTENIMENTO E SVAGO, COMPRESO I COSIDDETTI "APERITIVI", SUGLI STABILIMENTI BALNEARI UBICATI IN CASTEL VOLTURNO LUNGO TUTTO IL TRATTO DI VIA MARINA DI VARCATURO

Oggetto: Determinazione dell'orario in cui possono iniziare ad essere esercitate le attività' di intrattenimento e svago, compreso i cosiddetti "aperitivi", sugli stabilimenti balneari ubicati in Castel Volturno lungo tutto il tratto di via Marina di Varcaturò.

IL SINDACO

Premesso

- che da alcuni anni presso gli stabilimenti balneari della Località Marina di Varcaturò ricadente nel comune di Castel Volturno, segnatamente dal Lido Varcadoro sino al Lido Gallo, quest'ultimo limitrofo alla foce del Lago Patria, si registrano nei fine settimana o in occasione delle festività nazionali, eventi, soprattutto i cosiddetti "aperitivi", che fin dal primo pomeriggio attirano migliaia di giovani che, raggiungendo gli stabilimenti esclusivamente con le auto, vanno ad ingorgare l'unica strada di accesso che costeggia i lidi, stretta e priva di parcheggi laterali;
- che già domenica 24 Marzo 2019 a seguito dell'organizzazione di questi eventi si è creato un blocco stradale che ha di fatto paralizzato tutti i veicoli in transito dalle ore 17:00 sino alle ore 22:00 con l'impossibilità di accesso, nello stesso periodo, ad ogni tipo di veicolo di polizia o di soccorso;

Considerato

- che gli stabilimenti balneari non hanno un numero di parcheggi sufficiente per assorbire una simile utenza di gran lunga superiore rispetto alla capacità ricettiva degli stessi stabilimenti;
- che il fenomeno del blocco veicolare è acuito per l'afflusso di clienti "in entrata" per gli eventi pomeridiani che vengono a scontrarsi, nella suddetta unica strada di accesso stretta e priva di parcheggi, con i clienti "in uscita" presenti sin dal mattino negli

stabilimenti balneari, generando un vero e proprio “inferno” costituito da auto ferme e cittadini esasperati;

- che la condotta di chi tiene aperto un pubblico trattenimento senza osservare la prescrizioni a tutela dell'incolumità pubblica, indicate dalla competente commissione tecnica di vigilanza, ove queste siano state recepite e trasfuse nel provvedimento di licenza rilasciato dall'Autorità di p.s., integra la contravvenzione prevista dall'articolo 681 del Codice Penale (*fattispecie, nella quale rientra anche il numero di avventori superiore a quello previsto come limite massimo nella licenza di p.s.*);
- che i titolari degli stabilimenti balneari che organizzano un singolo evento di trattenimento e svago “temporaneo” tale da configurare un pubblico spettacolo, in assenza del titolo autorizzativo (*compresa la verifica di agibilità prevista dall'art. 80 del T.U.L.P.S.*) configura violazione degli articoli 80 e 68 del T.U.L.P.S.;
- che gli spettacoli di intrattenimento e svago, svolti in maniera occasionale (*solitamente il sabato e la domenica*) rispetto all'attività prevalente degli stabilimenti balneari, generano situazioni di elevata criticità della circolazione stradale che ledono l'interesse pubblico e non garantiscono la sicurezza e l'incolumità pubblica;
- che tali **attività complementari danneggiano anche l'esercizio prevalente** degli altri numerosi stabilimenti balneari della zona;
- che dal riscontro degli atti dell'ufficio SUAP é emerso che tra i numerosi stabilimenti balneari ubicati nella località Varcaturò, solo tre titolari sono in possesso della licenza di pubblico spettacolo o di trattenimento pubblico;

Rilevato

- che spetta ai Comuni la tutela della sicurezza e della salute dei cittadini e che, a tal fine, il D.L. 20/02/2017, n. 14 (convertito in L. 18/04/2017, n. 48) ha ampliato e potenziato il potere di ordinanza dei sindaci sia come rappresentanti della comunità locale che in veste di Ufficiali di Governo per la sicurezza e la vivibilità urbana;
- che vanno necessariamente previsti strumenti, sia preventivi che sanzionatori, in grado di accogliere le istanze dei residenti, degli operatori commerciali virtuosi e dei molti giovani e turisti che affollano le spiagge alla ricerca di un momento di relax e di divertimento sano, garantendo nella giusta misura la sicurezza urbana, la valorizzazione delle attività di intrattenimento e, allo stesso tempo, contrastando tutti gli atti di inciviltà che purtroppo non mancano mai;
- **Preso atto**
- che in occasione della imminente stagione estiva e delle festività nazionali e pasquali appare necessario evitare il blocco stradale dei veicoli che si verifica nel territorio di Castel Volturno (CE) sulla Via Marina di Varcaturò e nel territorio del comune di Giugliano in Campania (NA) sulle due intersezioni della Via Domitiana di cui una al Km. 43,500 e l'altra al km. 45,850;
- che, tale congestione veicolare di fatto, inibisce sia l'accesso ai veicoli delle Forze dell'Ordine, dei Vigili del Fuoco, di Soccorso, d'Emergenza Medica sia il regolare deflusso veicolare di rientro dei turisti;
- che occorre tutelare i turisti che scelgono di venire a Castel Volturno per una rilassante giornata di mare, di sole e di svago che poi diventa infernale all'uscita dai predetti stabilimenti balneari;

Vista

- la giurisprudenza prevalente in materia ed in particolare le sentenze del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quinta) n. 3271 del 30 giugno 2014 e n. 3845 del

27 agosto 2014, con le quali i magistrati hanno: *"avuto già modo di osservare come la circostanza, per la quale il regime di liberalizzazione degli orari sia applicabile indistintamente agli esercizi commerciali e a quelli di somministrazione, non precluda all'Amministrazione Comunale la possibilità di esercitare, a termini dell'art. 50, comma 7, del decreto legislativo n.267/2000, il proprio potere di inibizione delle attività **per comprovate esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre che del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica, in caso di accertata lesione di interessi pubblici quali quelli in tema di sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute**";*

Vista

- la sentenza della Corte Costituzionale n. 220/2014 del 18 luglio 2014, con la quale i giudici delle leggi hanno mostrato di ritenere plausibile l'interpretazione giurisprudenziale sopra richiamata affermando che: *"è stato riconosciuto che, in forza della generale previsione dell'art. 50, comma 7, del decreto legislativo n. 267/2000, il Sindaco può disciplinare gli orari degli esercizi pubblici e che ciò si può fare per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica, ovvero della circolazione stradale";*

Visti

- gli articoli 68 e 80 del R.D. 18 giugno 1931 n.773, così come successivamente modificato ed integrato: *"Approvazione del testo unico dette leggi di pubblica sicurezza T.U.L.P.S., che detta disposizioni circa l'esercizio di trattenimenti, spettacoli e svago;*
- la legge del 24 novembre 1981 n. 689 e s.m.i.;

Ritenuto

- opportuno disciplinare diversamente la materia in argomento determinando l'orario in cui è consentito effettuare le attività complementari d'intrattenimento e svago *"tale da configurare un pubblico spettacolo"* sugli stabilimenti balneari ubicati in Via Marina di Varcaturò;

Per tutte le ragioni in precedenza meglio esplicitate ed al fine di tutelare l'interesse pubblico, nonché garantire la sicurezza, l'incolumità pubblica e la circolazione stradale;

ORDINA

1. A decorrere dal **20 aprile 2019 al 30 Settembre 2019**, presso tutti gli stabilimenti balneari ubicati in Castel Volturno lungo tutto il tratto di via Marina di Varcaturò, segnatamente dal Lido Varcadoro sino al Lido Gallo, **è vietato iniziare** ad essere esercitate **le attività' di intrattenimento e svago configurate come pubblici spettacoli**, sia musicali che danzanti, compreso i cosiddetti "aperitivi", sempreché muniti di regolare licenza permanente e/o temporanea come prevista dagli articoli 80 e 68 del T.U.L.P.S., prima delle **ore 19:00**;
2. Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni di legge, nonché delle previsioni del codice penale, la violazione alle disposizioni previste dalla presente ordinanza comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 25,00 € ad un massimo di 500,00 €, ai sensi dell'art. 7 bis del decreto legislativo 13 gennaio 2000 n. 267, con l'applicazione dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981 n.689;
3. La Giunta comunale, con proprio provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 16 della Legge n. 689/81, potrà disporre gli importi del pagamento della sanzione in misura ridotta,

nonché le sanzioni accessorie di tipo sospensivo o interdittivo, anche per i casi di reiterazione della violazione;

4. I titolari degli stabilimenti balneari sprovvisti della licenza di pubblico spettacolo L'esercizio dei trattenimenti complementari temporanei sono soggetti alla preventiva SCIA da inoltrarsi (*utilizzando la specifica modulistica presente sul sito istituzionale di questo comune*) al SUAP almeno sette giorni prima dell'iniziativa stessa. In caso di più trattenimenti concomitanti nell'ambito della stessa zona, nella medesima serata o settimana, il Sindaco potrà, per ragioni di pubblico interesse, disporre il divieto di esecuzione degli stessi o, perlomeno, il rinvio ad altra serata. Per le medesime motivazioni, il Sindaco potrà disporre il divieto di esercizio di detti trattenimenti qualora siano state accertate, nello svolgimento di precedenti analoghi trattenimenti, violazioni all'ordinanza medesima. Chiunque esercita intrattenimento complementare in assenza della scia è punito ai sensi dell'articolo **68 del TULPS e dall'articolo 666 del codice penale** con il pagamento di una somma da € **258,00 ad € 1.549,00** "*pagamento in misura ridotta non consentito*";
5. chi tiene aperto un pubblico trattenimento senza osservare la prescrizioni a tutela dell'incolumità pubblica, indicate dalla competente commissione tecnica di vigilanza, ove queste siano state recepite e trasfuse nel provvedimento di licenza rilasciato dall'Autorità di P.S., è punito con la contravvenzione prevista dall'articolo 681 del Codice Penale (*fattispecie, nella quale rientra anche il numero di **avventori superiore a quello previsto come limite massimo nella licenza di p.s.***);
6. I **gestori dei locali dovranno infine** calibrare il numero degli addetti ai controlli in base alle caratteristiche infrastrutturali e logistiche dei propri locali e al tipo di spettacolo, nonché regolare e monitorare gli accessi, anche **con i sistemi di rilevazione numerica progressiva ai varchi di ingresso che riterranno più utili** al fine di rispettare la capienza massima del numero di persone riportato nella licenza di pubblico spettacolo o intrattenimento;

DISPONE

- L'applicazione della sanzione accessoria della cessazione dell'attività abusiva (*qualora l'attività sia volta in sia in orario non consentito sia in locale per il quale non è stato rilasciato il titolo abilitativo all'esercizio di intrattenimenti e svago*) e nel caso di reiterazione della violazione la chiusura dello stabilimento balneare per un periodo non superiore a sette giorni come previsto dall'articolo 666, comma 3, del codice penale aggiunto dall'articolo 49 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, fermo restando la trasmissione degli atti al competente Demanio per l'adozione di ulteriori provvedimenti;
- La presente ordinanza è immediatamente esecutiva e va trasmessa agli Uffici perché sia pubblicata in data odierna nell'Albo Pretorio del Comune di Castel Volturno, nonché ne venga curata la massima divulgazione, in particolare sul sito web istituzionale e presso le Associazioni degli stabilimenti balneari.

INVIA

- La presente Ordinanza per opportuna conoscenza e per la sua esecuzione:
 - o Alle Prefetture di Caserta e Napoli;
 - o Alle Questure di Caserta e Napoli;
 - o Al locale Corpo di Polizia Municipale;
 - o Al Commissariato P.S. Castel Volturno Villaggio Coppola;
 - o Alle Stazioni Carabinieri di Castel Volturno di Pinetamare.

Avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso giurisdizionale al T.A.R. Campania, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure in via alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Castel Volturno, 19 Aprile 2019

Il Sindaco

RUSSO DIMITRI / Namirial S.p.A./02046570426
(atto sottoscritto digitalmente)